

# Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I NORME PRELIMINARI

#### **ARTICOLO 1 - Riferimenti Normativi**

1. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n°24 del 24/06/1993 e n°10 del 31/07/1998, della Legge n°130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002, del D.P.R. n°254 del 15/07/03.

#### **ARTICOLO 2 - Oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria. Si intendendo per servizi quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento sono così preliminarmente chiarite:

2.1. per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre (art.9);

2.2. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione (art. 27);

2.3. per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba (art. 28);

2.4. per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero (art. 30);

2.5. per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra (art. 31);

2.6. per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo (art. 34);

2.7. per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;

2.8. per ossario comune si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

2.9. per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93);

2.10. per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione, di norma, quest'ultima viene eseguita su richiesta dei familiari o su espressa volontà in vita del defunto.

#### **ARTICOLO 3 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

#### **ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe, è di competenza della Giunta Comunale.

## **ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali, è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre visionabili negli uffici addetti al servizio:
  - 2.1. l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri,
  - 2.2. copia del presente Regolamento,
  - 2.3. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno,
  - 2.4. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo,
  - 2.5. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria,
  - 2.6. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n°241 e ss. mm. ed ii..

## **CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE MORTUARIE**

### **ARTICOLO 6 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune dovrà dotarsi di un locale per il ricevimento ed osservazione delle salme e di un obitorio, così come previsto dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. 285/90, da istituire nell'ambito del cimitero. In mancanza di deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90).
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, o, in assenza di questi, nella camera mortuaria, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio Incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti organi della A.S.L., sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate, o in deposito di osservazione ed obitori appositamente individuati sul territorio e muniti dei previsti requisiti.
4. Per le celle frigorifere, che devono essere individuate dalla A.S.L. e di cui all'art. 15 del D.P.R. 285/90, esiste anche la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi del punto 4.2 Circ. Min. Sanità 24/93.
5. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o alla presenza di personale competente.

## **CAPO III FERETRI**

### **ARTICOLO 7 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

### **ARTICOLO 8 - Verifica e chiusura dei feretri**

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, sono certificati dal personale a ciò delegato dalla Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, che verifica anche l'identità del cadavere.
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, sarà apposto un sigillo sullo stesso.

## **ARTICOLO 9 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto. Il tutto deve comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, in ambito nazionale, l'uso del materiale denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

### **PER L'INUMAZIONE:**

1.1. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002;

1.2. i feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 34, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, purchè sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90) al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

### **PER LA TUMULAZIONE:**

1.1. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra in metallo ed ermeticamente chiusa mediante saldatura, le casse devono essere corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90). Queste disposizioni si applicano in particolare per il trasferimento da Comune a Comune con un percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre (artt. 27, 28, 29, 30 del D.P.R. 285/90);

1.2. per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km, è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25, a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.

### **PER LA CREMAZIONE:**

1.1. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002;

1.2. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.2. (Tumulazioni), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

1.3. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).

4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita, per le casse metalliche, l'applicazione di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

6. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, nonché alle norme del D.P.R. 285/90, e si devono osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

## **ARTICOLO 10 - Targhetta di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **ARTICOLO 11 - Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90) e dagli Uffici competenti.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione, dall'obitorio o

dalla camera mortuaria, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Comando di Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di competenza atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

#### **ARTICOLO 12 - Norme generali per i trasporti**

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza, oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione. Egli deve essere in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento.

4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, la documentazione di cui al successivo art. 13 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.

6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

#### **ARTICOLO 13 - Trasporto per/ da altri Comuni ai fini del seppellimento o cremazione**

1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni deve avvenire dietro autorizzazione del Dirigente del Servizio e corredato dai seguenti documenti:

1.1. autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile,

1.2. nulla osta rilasciato dal medico responsabile dell'A.S.L. ai sensi degli art. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90,

1.3. comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Rogliano, essere trasportate direttamente al cimitero. Qui è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, risultanti dalla documentazione prodotta.

3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

#### **ARTICOLO 14 - Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio incaricato.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 42.

#### **ARTICOLO 15 - Trasporti e sepolture a carico del Comune**

1. Il Comune, su proposta dei Servizi Sociali e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa

carico del servizio di trasporto e della sepoltura, qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.

#### **ARTICOLO 16 - Ricevimento Salme**

1. Ai sensi degli artt. n°22 e n°51 del D.P.R. n° 285/90, lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti.

2. la cassa metallica, che racchiude quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso i Cimiteri del Comune ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 9 comma 1.1 (Tumulazioni) del presente regolamento.

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **ARTICOLO 17 - Elenco Cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n°1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Principale di Rogliano e nel Cimitero Rurale della Località Saliano.

#### **ARTICOLO 18 - Disposizioni generali - Vigilanza**

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Dirigente del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90, in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni, sono di competenza del Comune.

#### **ARTICOLO 19 - Reparti speciali nel cimitero**

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90).

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti sono a totale carico delle comunità richiedenti.

#### **ARTICOLO 20 - Criteri di assegnazione dei loculi**

1. Nei Cimiteri di Rogliano i loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta del familiare del defunto.

2. E' ammessa la concessione di loculi a persone in vita, sole e residenti nel Comune, purchè non abbiano parenti entro il 3° grado e al momento della richiesta abbiano compiuto il 65° anno di età.

3. E' ammessa la concessione di loculi a persone vedove, a condizione che non abbiano parenti entro il 3° grado e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 65° anno di età. Per poter favorire la vicinanza, è possibile concedere un loculo al richiedente vedovo vicino a quello dove è stata tumulata la salma del proprio coniuge.

4. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.

5. Eventuali concessioni dei secondi loculi sono ammesse a condizione che:

5.1. il coniuge superstite abbia già superato il 65° anno d'età al momento del decesso del consorte,

5.2. il fratello o la sorella (celibe o nubile) residente con il defunto abbia superato il 65° anno d'età,

5.3. la richiesta sia inoltrata da genitori, con età oltre i 65 anni, di figlio unico deceduto,

5.4. la richiesta sia inoltrata da figlio unico, (celibe o nubile) che abbia compiuto il 65° anno d'età al momento del decesso di uno dei genitori.

6. Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il 1° grado (già deceduti) sarà possibile ottenere due nuovi loculi, previa richiesta scritta di un familiare e dichiarazione di impegno scritto da parte del concessionario di retrocedere al Comune il loculo già avuto in concessione.

7. In presenza di tumulazioni provvisorie, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso.

8. Qualora, per mancanza di loculi nel Cimitero Principale, si verificassero tumulazioni provvisorie nel Cimitero Rurale di Saliano, il familiare, al momento della disponibilità, dovrà obbligatoriamente traslare la salma nel Cimitero Principale. In caso contrario provvederà d'ufficio il Comune.

9. L'assegnazione definitiva per le tumulazioni provvisorie viene fatta con i seguenti criteri:

9.1. trasformazione, su richiesta del congiunto, della tumulazione provvisoria in definitiva nel loculo provvisorio appartenente al Comune, senza possibilità di assegnazione di secondi loculi,

9.2. assegnazione fra i loculi disponibili e conseguente traslazione della salma tumulata provvisoriamente, con riserva anche per il coniuge superstite che, al momento dell'attribuzione del loculo definitivo, abbia compiuto il 65° anno d'età o che sia deceduto successivamente ed anch'esso tumulato provvisoriamente. Per eventuali concessioni di secondi loculi sono fissate le stesse condizioni riportate ai commi 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 del presente articolo.

9.3. Qualora la tumulazione provvisoria sia già stata trasformata in definitiva, la possibilità di richiesta del secondo loculo sarà possibile soltanto al momento del decesso così come previsto al comma n°6 del presente articolo.

9.4. Qualora le salme tumulate provvisoriamente in loculi di privati cittadini debbono essere trasferite per il sopravvenuto decesso del concessionario o di aventi diritto alla sepoltura, per eventuali concessioni di secondi loculi sono fissate le stesse condizioni riportate alla lettera ai commi 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 del presente articolo.

10. Nel cimitero Principale debbono essere ricevute:

10.1. salme di persone morte nel territorio del Comune di Rogliano, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione da parte degli aventi diritto,

10.2. salme di persone morte fuori, ma che siano nate o residenti a Rogliano,

10.3. salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti, fino al primo grado di parentela, ovvero genitori o figli sepolti nei Cimiteri di Rogliano,

10.4. salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti, fino al primo grado di parentela, ovvero genitori o figli in vita e residenti nel Comune di Rogliano,

10.5. salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Rogliano,

10.6. salme di persone non residenti in vita nel Comune di Rogliano e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso,

10.7. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n°285 del 10/09/1990,

10.8. i resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

11. Nel Cimitero rurale della Località Saliano debbono essere ricevute:

11.1. salme che al momento del decesso erano residenti nel rispettivo territorio di pertinenza di cui all'allegato 1,

11.2. salme di coloro che avevano già tumulato nello stesso Cimitero, a carattere definitivo, il proprio coniuge o congiunti fino al 1° grado di parentela o vero genitori o figli, (art. 77 c.c.).

#### **ART. 21 - Modalità di pagamento**

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma.

2. In via del tutto eccezionale, il Dirigente del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a 6 mesi, previa presentazione di polizza fidejussoria annuale rilasciata da un istituto di credito o da un'impresa di assicurazione.

## **CAPO II AREE CIMITERIALI - PIANO REGOLATORE**

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, per Aree Cimiteriali si intendono quella del Capoluogo, distinta nella parte di antica formazione, dei primi ampliamenti (iniziati a partire dagli anni '80 e rappresentati dai tre gradoni posti a ridosso della prima sezione), del nuovo ampliamento, di prossima ultimazione, e quella della Frazione Saliano.

#### **Art. 22 - Piano regolatore cimiteriale – Gestione delle aree**

1. Al fine di consentire un accurato e costante controllo del territorio, gli Uffici preposti dovranno essere dotati di una planimetria in scala opportuna (non inferiore al rapporto 1:500) dei singoli Cimiteri esistenti nel Comune, estesa alle zone circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto e dei servizi annessi. Si procederà all'aggiornamento delle planimetrie ogni cinque anni ed anche quando siano creati nuovi Cimiteri o siano soppressi quelli esistenti o siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
2. I Cimiteri esistenti ed eventuali nuove ristrutturazioni delle aree già definite dovranno essere disciplinate da una pianificazione attuativa interna, da elaborare in rapporto alle esigenze riscontrate e nella piena osservanza della normativa vigente, nonché di quanto previsto dalle norme del presente regolamento.
3. Nel nuovo ampliamento la regolamentazione dell'area è affidata al piano adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. del . In esso, pertanto, l'edificazione dovrà essere conforme alle tipologie individuate dalla planimetria di lottizzazione approvata.
4. I suoli da assegnare saranno individuati mediante numerazione progressiva e distinti in base alla tipologia di sepoltura a cui sono finalizzati.
5. Alla parte antica del Cimitero, ai reparti dei primi ampliamenti e all'esistente area cimiteriale della Frazione di Saliano è estesa la classificazione di "zone sature". In tali contesti, pertanto, sono assolutamente vietati gli interventi di nuova edificazione sulle aree residue e sono ammessi esclusivamente quelli di recupero funzionale e riqualificazione urbanistica secondo gli obiettivi fissati nel presente regolamento.
6. L'attuazione della pianificazione generale dovrà comunque fare riferimento al quadro normativo dato, in particolare, dall'art. 338 dei T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265, così come modificato dall'art. 28 della legge 166/02, nonché dai disposti del D.P.R. 285/90.

### **CAPO III SEPOLTURE**

#### **ARTICOLO 23 - Sepolture Gratuite**

1. Le sepolture gratuite( cioè quelle per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni e nei reparti per gli indecomposti.

#### **ARTICOLO 24 - Sepolture a Pagamento**

2. Le sepolture a pagamento, per le quali il costo di concessione è stabilito dal Consiglio Comunale, sono i loculi, i sarcofagi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno.

### **CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **ARTICOLO 25 - Deposito**

1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso la camera mortuaria.

#### **ARTICOLO 26 - Inumazione**

1. Le inumazioni si distinguono in comuni o a concessione. Si definiscono comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.
  - 2.1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2.3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
  - 2.2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
  - 2.3. A richiesta dei privati, in sostituzione del previsto cippo, può essere autorizzata l'installazione di

una lapide compatibile con le tipologie indicate dall'ufficio responsabile. E' comunque tassativamente vietata la posa di copri tomba di alcun genere.

2.4. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico dei richiedenti o loro aventi causa.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

### **ARTICOLO 27 - Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni**

1. I cimiteri hanno campi comuni distinti per le seguenti destinazioni:

1.1. inumazioni ordinarie decennali,

1.2. inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni,

1.3. inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni,

1.4. inumazioni ordinarie di arti.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90, nonché all'eventuale pianificazione predisposta dal comune.

### **ARTICOLO 28 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione in loculi sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 20 del presente Regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione in loculi deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.

5. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

### **ARTICOLO 29 - Tumulazione provvisoria**

1. La tumulazione provvisoria di una salma è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.

1.1. Il Dirigente del Servizio incaricato può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili con le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito e nei seguenti casi:

1.1.1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili,

1.1.2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione,

1.1.3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2. Per le tumulazioni provvisorie di cui ai commi 1.1.2 e 1.1.3, debbono essere individuati un numero adeguato di loculi per poter soddisfare le eventuali richieste. Tali loculi non potranno essere dati in concessione.

3. Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture private, di cui al comma 1.1.2 e 1.1.3, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri fissati dal presente regolamento, tra quelli disponibili.

4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla G.M.

5. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

6. Le tumulazioni provvisorie di cui ai commi 1.1.2 e 1.1.3 del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.

7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

8. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle di cui al comma 1.1.1 del presente articolo.

### **ARTICOLO 30 - Traslazione**

1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture dei diversi cimiteri del Comune e fuori dal Comune di Rogliano.

## **CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **ARTICOLO 31 - Esumazioni ordinarie**

2. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).
3. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione, nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali, sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1 998 e dal D.P.R. n°254 del 15 luglio 2003.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dagli Uffici competenti e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni ,anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

### **ARTICOLO 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono, come già accennato, dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite a partire dal mese di ottobre e fino ad aprile.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno viene predisposto lo scadenziario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti. Vengono altresì collocati appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
4. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda.
5. Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.
6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

### **ARTICOLO 33 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del personale sanitario della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

### **ARTICOLO 34 - Estumulazione**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento degli uffici, allo scadere della concessione.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno viene predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e anche per tutto l'anno successivo.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite, anche prima dello scadere della concessione, su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90),oppure a richiesta dei familiari

interessati che vogliono trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).  
6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del personale sanitario della A.S.L. o di personale tecnico delegato.

#### **ARTICOLO 35 - Raccolta dei resti ossei**

1. Si definiscono resti ossei quelli derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora da parte degli aventi diritto non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli interessati i resti ossei possono essere avviati a cremazione. In tale caso le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, dopo aver asportato preventivamente la cassetta di zinco.

#### **ARTICOLO 36 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi - conservativi**

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi - conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere, per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione..
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali, in caso di non completa mineralizzazione della salma al momento dell'esumazione, sono:
  - 2.1. permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere,
  - 2.2. essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione,
  - 2.3. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione in contenitore di materiale facilmente combustibile (art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03).
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi - conservativi derivanti da estumulazione, secondo quanto richiesto, possono:
  - 3.1. essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, qualora la consistenza dei resti mortali non permetta la loro rimozione per gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria. Il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno,
  - 3.2. essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco. Qualora la consistenza dei resti mortali è tale da non consentire la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo (art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03).
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali, per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione) viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della legge n° 130/01.
6. E' consentito aggiungere, direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi - conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
  - 7.1. 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti,
  - 7.2. 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
8. Il terreno per inumazione dopo almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali, con particolari sostanze biodegradanti favorevoli alla scheletrizzazione, si presenterà attenzione a che le stesse non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.
9. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete agli uffici competenti il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

### **ARTICOLO 37 - Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.**

1. E' richiesta la presenza del personale sanitario dell'A.S.L. nei seguenti casi:
  - 1.1. esumazione straordinaria,
  - 1.2. estumulazione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 35 del presente regolamento,
  - 1.3. risanamento tombe,
  - 1.4. estumulazione per traslazione di feretro in altro Cimitero o fuori Comune,
  - 1.5. estumulazione straordinaria effettuata per verifica dello spazio interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie.

### **ARTICOLO 38 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.**

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

### **ARTICOLO 39 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero. L'addetto alla custodia e alla vigilanza provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di almeno 12 mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

## **CAPO VI CREMAZIONE**

### **ARTICOLO 40 - Crematorio**

1. Il Comune, fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili.

### **ARTICOLO 41 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri.**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata ai sensi dell'art. 79, comma, del D.P.R. 285/90.
2. Sia per l'autorizzazione di cui al precedente comma che per l'affidamento delle ceneri di cui al successivo art. 42, si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltretutto nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1°Luglio 2002 del Ministro dell'Interno.
3. Per quanto attiene alla conservazione, l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
  - a) tumulata;
  - b) conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero;
  - c) consegnata al soggetto affidatario di cui al successivo comma 4.
4. Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
7. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Dirigente del Servizio Incaricato che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali,

### **ARTICOLO 42 - Urne Cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

## **CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI**

### **ARTICOLO 43- Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dagli uffici.
  2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
  3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, appunto 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
  4. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.
  5. L'orario di apertura del Cimitero Principale è fissato per tutti i giorni, feriali e festivi, alle ore 08,00. Nei mesi di maggio - agosto, l'apertura è anticipata alle 07,00.
2. La chiusura, è regolata dagli orari come sotto stabilito:
- 2.1. Novembre - Marzo alle ore 17,00.
  - 2.2. Aprile - Ottobre - alle ore 19,00.

### **CIMITERO RURALE**

1. Il cimitero rurale (Località Saliano) osserva gli stessi orari del Cimitero Principale, ma limitatamente di mercoledì, sabato, domenica.
2. Il cimitero rurale (Località Saliano) osserverà anche l'apertura, sempre con gli orari sopra riportati, nella settimana antecedente le festività Pasquali, le commemorazione dei defunti e a Natale.
3. Il predetto orario potrà essere variato, secondo le necessità, con ordinanza del Sindaco.

### **ARTICOLO 44 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli**

Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile della custodia e della vigilanza non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.

1. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare.
2. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
3. Gli stessi automezzi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
4. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:
  - 4.1. Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione,
  - 4.2. alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.
  - 4.3. a coloro che intendono svolgere attività di questua,
  - 4.4. ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

### **ARTICOLO 45 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri**

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - 1.1. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce,
  - 1.2. introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.,
  - 1.3. entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati,
  - 1.4. introdurre oggetti irriverenti,
  - 1.5. compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti,
  - 1.6. consumare cibi e bevande,
  - 1.7. eseguire lavori e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari,
  - 1.8. danneggiare e deturpare manufatti o edifici,
  - 1.9. rimuovere dalle tombe di altri, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
  - 1.10. calpestare gli spazi riservati a sepolture e aiuole o camminare al di fuori degli appositi passaggi,
  - 1.11. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori,

- 1.12. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione,
  - 1.13. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari),
  - 1.14. fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati,
  - 1.15. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni,
  - 1.16. assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme se non parenti del defunto o preventivamente autorizzati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **ARTICOLO 46 - Manifestazioni**

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali devono essere autorizzate.

#### **ARTICOLO 47 - Divieto di attività commerciali**

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

#### **ARTICOLO 48- Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe**

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno essere preventivamente autorizzate e darne comunicazione agli Uffici, nei modi come meglio precisati in appresso.
2. E' permessa l'esecuzione dei lavori esclusivamente nei giorni feriali, salvo nei casi di particolare urgenza per i quali si renda necessario intervenire anche nei giorni festivi..
- 3.. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno eseguire lavori di alcun genere.
4. Di norma è vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi. Pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli, in regola con le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica. Solo in caso di effettiva necessità, e comunque sempre dietro autorizzazione da parte dell'ufficio competente, è consentito l'ingresso a veicoli per il tempo strettamente necessario a compiere l'intervento per il quale è richiesto.
- 5.. Alle imprese non è concesso l'uso di attrezzature ed arredi di proprietà del Comune.

#### **ARTICOLO 49 - Coltivazione di fiori ed arbusti**

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti, purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura. Nei lotti di terreno riservati alle inumazioni di famiglia (a concessione) è permessa la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, mentre tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o albero d'alto fusto.
2. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.
3. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare provvedendo per la loro distruzione. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **ARTICOLO 50 - Riti funebri**

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

### **ARTICOLO 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.**

1. Sulle sepolture, il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
6. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati.
7. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc., indecorosi. Si può altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse, coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma deturpano l'estetica.
8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
10. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **CAPO I**

#### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

### **ARTICOLO 52 - Concessioni per sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
  - 1.1. sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.),
  - 1.2. sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe e cappelle a più posti).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90.
4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. L'atto di concessione deve indicare:
  - 5.1. la natura della concessione e la sua identificazione,
  - 5.2. l'inizio e la fine della concessione,
  - 5.3. la durata,
  - 5.4. la/e persona/e concessionaria/e. Nel caso di Enti e collettività si indica il legale rappresentante,
  - 5.5. le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte,
  - 5.6. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

### **ARTICOLO 53 - Durata e decorrenza delle Concessioni**

1. Le concessioni cimiteriali a pagamento possono essere decennali, venticinquennali e novantanovennali rinnovabili.
2. La decorrenza della concessione di cui ai successivi commi 3 e 4, avrà inizio dalla data di tumulazione del primo defunto. Tale decorrenza avrà validità anche per gli eventuali secondi loculi dati in concessione alle condizioni riportate ai commi 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 dell'art. 20 del presente regolamento.

3. Le concessioni decennali riguardano le aree per inumazione.
4. Le concessioni venticinquennali si distinguono in:
  - 4.1. loculi o sarcofagi per adulti;
  - 4.2. loculi per bambini deceduti in età inferiore ai sette anni, compresi i nati morti.
5. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n°285 del 10/09/1990. Pertanto gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione un loculo ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi in altri loculi di loro concessione.
6. Allo scadere della concessione dei loculi, se il concessionario o gli aventi diritto del concessionario non intendessero provvedere al rinnovo, il Comune è autorizzato ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, al campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.
7. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975 e per le concessioni novantanennali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate, se non completamente mineralizzate, per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), e raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.
8. Le concessioni novantanovennali sono rinnovabili e si distinguono in:
  - 8.1. edicola di famiglia,
  - 8.2. loculi ossario,
  - 8.3. lotti di terreno per edificarvi monumenti di famiglia.
  - 8.4. Scaduti i 99 anni, gli interessati dovranno chiedere la conferma della concessione e ciò perché consti agli uffici comunali che esistono persone obbligate o tenute a curare la manutenzione del monumento, della tomba o della cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi. Pertanto la sepoltura cadrà nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare provvedimento e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e constatata regolarità della concessione, la riconferma della concessione stessa verrà accordata previo pagamento della somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Nella parte antica del Cimitero, nel caso si registrasse la presenza di manufatti occupati per i quali non è definibile la concessione, la sua durata né l'anno di rilascio o la tipologia, il Comune, al fine di aggiornare e riordinare gli elenchi delle sepolture e fatta salva ogni possibile altra determinazione, può chiedere agli interessati la riconferma della concessione stessa per ripristinarne la regolarità. La nuova concessione verrà rilasciata dietro pagamento della tariffa in vigore e avrà decorrenza a partire dalla data di tumulazione dell'ultimo defunto.
  - 8.5. Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati.
  - 8.6. L'atto di concessione determina l'obbligo da parte del concessionario di realizzare le opere entro i termini di cui all'art. 68 del presente regolamento. La concessione, inoltre, deve risultare da regolare atto steso nelle forme di legge a spese del concessionario. Se la mancata esecuzione delle opere si verifica per rinuncia del concessionario, espressa con dichiarazione scritta, l'area sarà retrocessa al Comune che potrà assegnarla ad altro richiedente. Al rinunciatario verrà corrisposto un rimborso pari al 50% della tariffa vigente al momento della rinuncia. Qualora il concessionario abbia già parzialmente edificato il suolo, e la concessione sia attuale, non può alienare a terzi le opere murarie, le quali si intendono retrocesse al Comune. Successivamente si procederà alla rassegnazione del suolo dietro impegno del nuovo subentrante di ultimare le opere nei termini fissati nell'atto amministrativo. Nel caso in cui la concessione non sia attuale, ma rilasciata ai sensi di precedenti disposizioni, il terzo subentrante, oltre ad impegnarsi a completare le opere, è tenuto al pagamento dell'importo dovuto per il rilascio della concessione secondo il tariffario vigente, decurtato dell'1% per ogni anno di vita della concessione precedente. La mancata esecuzione delle opere per inattività del concessionario equivale ad una inadempienza contrattuale e determina la decadenza della concessione.

#### **ARTICOLO 54 - Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata, di cui al comma 1 dell'art. 52, può concedersi solo in presenza di:
  - 1.1. salma per inumazione e tumulazione,
  - 1.2. resti ossei per le cellette ossario,
  - 1.3. salme di neonati per loculi bambini,

- 1.4. ceneri per le nicchie per urne cinerarie.
2. Per l'assegnazione si procederà esaurendo le zone definite e i manufatti disponibili.
3. Ultimati gli spazi individuati, verranno indicate dal Dirigente competente quali altre aree o loculi, dovranno essere concessi di volta in volta.
4. L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda delle disponibilità, e verrà effettuata concedendo loculi singoli o doppi, secondo i criteri stabiliti nel precedente art. 20.
6. L'assegnazione procederà partendo dall'alto in basso e da sinistra a destra iniziando dalla prima fila in alto, per poi passare alle file inferiori senza lasciare loculi liberi.
7. La richiesta di 2 loculi comporterà l'assegnazione in senso orizzontale. Nel caso di indisponibilità si procederà all'assegnazione in senso verticale
8. La concessione delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
9. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, nei vari tipi, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione o lo stato di necessità rappresentato dal richiedente.
10. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **ARTICOLO 55 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti**

1. Le concessioni cimiteriali, oltre che per uso di una sola o due famiglie, ovvero di una società legalmente costituita, possono essere accordate anche nei confronti di titolari che intendessero dar vita a forme societarie successive nei modi previsti dalla legge.
2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Il Dirigente responsabile provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

#### **ARTICOLO 56 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private**

1. La tumulazione nella tomba, edicola o cappella di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per la quale non è richiesta autorizzazione come al precedente art. 35, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore.
2. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
3. Il diritto di sepolcro è, peraltro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il 4° grado.
4. Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima quanto testamentaria.
5. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi. Il nome esso e le qualifiche saranno notificate agli uffici entro un anno dalla morte del primo concessionario.
6. In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.

#### **ARTICOLO 57 - Manutenzione**

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato, ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.
2. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Comune stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie. Trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori con addebito delle spese.

### **CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE, PERMUTE**

#### **ARTICOLO 58 - Cessazione della sepoltura**

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.  
I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

## **ARTICOLO 59 - Cessazione della concessione**

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

## **ARTICOLO 60 - Divisione, Subentri**

2. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dagli Uffici. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.

4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. I richiedenti sono tenuti al pagamento dei diritti di segreteria nella misura stabilita.

5. Trascorso il termine di tre anni senza che gli eventuali interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede ad avvisare gli interessati. Se questi non danno corso a quanto richiesto scatta la dichiarazione di decadenza.

## **ARTICOLO 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato (25 - 99 anni)**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o se occupata, la salma stessa sia stata trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero.

1.1. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% del prezzo di concessione già versato, salvo che nei casi in cui il periodo di utilizzazione risulti superiore alla metà di quello per il quale era stata rilasciata la concessione.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. Il Comune può procedere alla riassegnazione dietro richiesta, secondo i criteri previsti, applicando gli importi stabiliti dal tariffario vigente.

## **ARTICOLO 62 – Rinuncia e recupero di manufatti a concessione perpetua**

1. Ai sensi combinato disposto dell'articolo 92 del D.P.R. 285/90 le concessioni per ogni tipo di sepoltura sono a tempo determinato.

2. Al fine di uniformare al regime della temporaneità previsto dal comma precedente tutte le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi successivi.

3. Le concessioni perpetue e quelle per le quali non è definibile la durata, sono tramutate in concessioni a tempo determinato e decadono quando siano trascorsi almeno 25 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per tali sepolture occupate da salme tumulate in tempi recenti, è consentita la permanenza fino al raggiungimento dei 25 anni, previo pagamento degli anni residui calcolati in base la tariffario vigente, nonché la possibilità di rinnovo della concessione a tempo determinato secondo quanto stabilito nel precedente art. 53;

4. Annualmente verrà predisposto l'elenco delle concessioni perpetue in scadenza. Tale elenco sarà affisso all'Albo Pretorio per almeno 30 giorni.

5. Sulla tomba verrà apposto un avviso contenente la data di scadenza della concessione. Entro i tre mesi successivi, i concessionari o gli aventi titolo possono presentare al Comune la dichiarazione di rinuncia al diritto d'uso, ovvero la richiesta perché venga loro riconosciuto di mantenere l'uso della sepoltura, con concessione onerosa da riferire agli importi vigenti. In caso contrario il Comune rientra in possesso del manufatto.

6. Nulla è dovuto a coloro che alla scadenza rinunciano alla concessione, senza avviare la richiesta di

rinnovo di cui al comma precedente;

7. Trascorso il periodo di cui al comma 5 (tre mesi) senza che il concessionario, gli eredi o gli aventi titolo abbiano espresso la propria volontà in merito, la tomba oggetto della concessione scaduta è concessa a nuovi richiedenti. La postazione viene liberata a cura del Comune e i resti mortali rinvenuti sono depositati nell'ossario comune.

8. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **ARTICOLO 63 – Permute**

1. In casi eccezionali e per documentate situazioni che pregiudicano l'integrità di suoli o di manufatti, limitatamente alla parte antica del Cimitero, è facoltà del Comune accettare proposte di permuta di aree in concessione con altre disponibili nel nuovo ampliamento. In tali circostanze il Responsabile dell'Ufficio è tenuto ad una verifica dello stato di fatto e procede allo scambio nei soli casi in cui affiorano evidenti segnali di pericolo, non eliminabili attraverso interventi manutentivi, o in quelli in cui vanno salvaguardati elementi storico-identitari costitutivi di questa particolare zona cimiteriale.

2. Le eventuali aree permutate non sono più edificabili. La loro disponibilità dovrà essere utilizzata ai fini del recupero dell'intera sezione cimiteriale di vecchio impianto.

3. L'Ufficio comunale preposto può effettuare operazioni di permuta nella concorrenza dei lotti disponibili nell'ampliamento.

4. Ai fini dell'ottenimento della nuova concessione, i richiedenti sono tenuti al pagamento dell'integrazione dei mq in più assegnati, rispetto al lotto di terra ceduto, in base ai prezzi a mq stabiliti dal Comune nella nuova area cimiteriale.

### **CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **ARTICOLO 64 - Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 e dall' art.63 del presente regolamento, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà essere data notizia al concessionario ove noto, altrimenti si procederà mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **ARTICOLO 65 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1.1. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione,

1.2. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione,

1.3. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura,

1.4. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati,

1.5. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni,

1.6. quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura,

1.7. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione,

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi 1.5, 1.6 e 1.7 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

#### **ARTICOLO 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **ARTICOLO 67 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **TITOLO IV LAVORI NELLE AREE CIMITERIALI**

Spetta al Comune la programmazione e la disciplina degli interventi all'interno del Cimitero, nonché l'esecuzione delle opere di interesse generale. Per tali categorie di lavori, lo stesso Comune può avvalersi di privati imprenditori purché in possesso dei requisiti di legge.

#### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI – OBBLIGHI DEL PERSONALE**

#### **ARTICOLO 68 – Interventi ammessi e accesso alle aree cimiteriali**

1. Nella sezione di antico impianto e in quelle dei primi ampliamenti sono consentiti solo la manutenzione ordinaria e straordinaria e le opere di restauro su manufatti costruiti da privati.

2. Sono esclusi dalla manutenzione di cui al comma precedente:

2.1. le parti decorative costruite o installate da concessionari e la tenuta in stato di decoro, sicurezza e stabilità di lapidi, iscrizioni, foto ecc.,

2.2. l'ordinaria pulizia,

2.3. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti e ritenuti opportuni per motivi di decoro ed igiene.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, nonché le opere di scarsa entità devono essere eseguite a cura e spese dei privati.

4. Per l'esecuzione di lavori, restauri, riparazioni consistenti, manutenzione straordinaria, e per la collocazione e sostituzione di lapidi, copritomba o di altro elemento significativo, gli interessati debbono valersi dell'attività di privati imprenditori, regolarmente iscritti. Solo a condizione che siano rispettate le norme di legge ed i regolamenti vigenti, i lavori anzidetti possono essere eseguiti da privati cittadini.

5. L'avvio dei lavori di cui al comma precedente, nonché quelli delle riparazioni, della pulitura dei manufatti, lapidi, croci, e di ordinaria manutenzione in genere sono sempre subordinati al rilascio delle autorizzazioni di legge.

6. E' in ogni caso tassativamente vietato, alle imprese autorizzate, svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

#### **ARTICOLO 69 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Esso è comunque tenuto:

- 1.1. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico,
- 1.2. a mantenere un abbigliamento consono alla peculiarità del luogo,
- 1.3. a fornire ai visitatori le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
  - 2.1. eseguire attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso,
  - 2.2. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte,
  - 2.3. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale,
  - 2.4. esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi,
  - 2.5. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate,
3. salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

#### **ARTICOLO 70 – Interventi nel nuovo ampliamento – Direttive**

1. Nell'area del nuovo ampliamento, in attuazione del relativo Piano di Lottizzazione, è consentita la edificazione delle tipologie di sepolture (cappelle e tombe basse) in base alla distribuzione dei suoli e secondo i modelli costruttivi regolarmente approvati dal Comune.
2. Le aree potranno, altresì, essere concesse al fine di consentire l'impianto, sempre a cura e spese dei privati, di campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, o di manufatti costruiti dal Comune.
3. Alle sepolture private e a quelle d'iniziativa comunale che si andranno a realizzare, si applicheranno le disposizioni generali stabilite dalla legislazione vigente, in particolare dal D.P.R. 285/90, nonché dalle norme contenute nel presente regolamento.
4. L'assegnazione delle aree dovrà fare esclusivo riferimento alla graduatoria stilata dagli organi comunali competenti. Esaurita la graduatoria, il Comune procederà all'assegnazione in qualsiasi momento, nei limiti delle disponibilità ancora esistenti, assumendo come criterio di priorità quanto già riportato all'art. 54, comma 9 del presente regolamento.
5. Le costruzioni delle sepolture private, come sopra definite, devono essere conformi al progetto tipo approvato dal Comune e a quanto stabilito dalle norme tecniche di attuazione, che in copia, unitamente all'elaborato progettuale, alla tavola dei colori per la tinteggiatura degli intonaci e allo stralcio delle presenti norme, verranno fornite al momento della stipula del contratto di concessione.
6. Non sono ammesse varianti ai tipi progettuali predisposti, soprattutto per quanto concerne l'ingombro e i profili esterni della struttura, mentre è demandata ai concessionari la sola facoltà di scelta delle rifiniture, della distribuzione degli spazi interni e dei materiali. A tale riguardo, sono introdotte le seguenti norme:
  - 6.1. la costruzione deve essere contenuta nei limiti dell'area assegnata e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali,
  - 6.2. per le coperture è fatto obbligo attenersi alla tipologia del tetto tradizionale con coppi,
  - 6.3. per gli infissi è consentito l'impiego di materiali diversi, quali ferro, alluminio, pvc, purchè orientati su tinte che creano accordo con quelle stabilite per le intonacature. La griglia dei colori deve comunque attestarsi su gradazioni che vanno dal bronzo e dal giallo oca al marrone testa di moro e dal nero alle varie sfumature del grigio. Sono invece assolutamente vietate le tonalità troppo chiare e brillanti, nonché gli effetti dorati e argentati.
  - 6.4. gli intonaci esterni devono uniformarsi alle tinte individuate nella tavola dei colori approvata,
  - 6.5. le zoccolature e le pavimentazioni esterne devono essere esclusivamente in pietra, preferibilmente locale. Non sono ammesse sistemazioni con piastrelle ed elementi in monocottura e simili, lucidi o smaltati, mentre l'altezza delle zoccolature non può risultare superiore a cm 80,
  - 6.6. per le grondaie è consentito l'utilizzo di materiale vario, quale ferro, rame o simile e pvc., con tinte ricomprese tra il nero, testa di moro e il rame stesso.
7. Al fine di permettere l'immediata identificazione della sepoltura con l'assegnatario, al margine superiore della parete di destra di ciascuna costruzione dovrà essere apposta, ad ultimazione lavori, una targa recante il numero attribuito in fase di lottizzazione a ciascun suolo concesso. Tale targa deve misurare cm 15 per lato ed essere realizzata in materiale inalterabile (ottone, bronzo, ferro, ceramica, pietra).
8. Per l'esecuzione dei lavori delle nuove costruzioni, gli interessati devono valersi di imprese private regolarmente iscritte e in regola con gli adempimenti di legge. I lavori potranno essere eseguiti direttamente anche dai privati stessi, purchè in regola con le leggi vigenti. In ogni caso dovranno essere

rispettate la normativa sulla prevenzione degli infortuni.

9. I concessionari dei suoli sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa a cui sono stati affidati i lavori. Per tali ragioni, all'atto della richiesta dell'autorizzazione a costruire, sono tenuti a comunicare il nominativo del direttore dei lavori e quello dell'assuntore delle opere.

10. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate evitando di spargere detriti o di imbrattare. In ogni caso, l'impresa deve provvedere alla pulizia degli spazi ed al ripristino delle opere eventualmente danneggiate.

11. All'interno dell'area cimiteriale è vietato l'uso di mezzi cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti. E' permessa la circolazione di veicoli delle imprese di portata non superiore ai 15-25 quintali, previa autorizzazione degli Uffici, nei percorsi prescritti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze ben documentate.

12. In occasione della commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le attività e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nonché alla pulizia degli spazi attigui da cumuli, sabbia, terra ecc.

13. Gli Uffici comunali preposti vigilano e controllano a che l'esecuzione dei lavori sia conforme ai progetti approvati ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di legge. Inoltre accertano, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere documentata dalla direzione dei lavori.

14. E' assolutamente vietato l'utilizzo di utenze, servizi e spazi comunali (acqua, energia elettrica, attrezzature ecc.) da parte delle imprese esecutrici, salvo diversa e motivata determinazione degli Uffici, non escludendo la possibilità del pagamento dei corrispettivi. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del presente articolo si applicano a tutte le aree cimiteriali così come individuate al Titolo II - Capo II - del presente regolamento.

15. L'autorizzazione all'inizio dei lavori deve essere richiesta entro un anno dalla stipula del contratto di concessione. I lavori dovranno essere ultimati entro i due anni successivi, rinnovabili per un altro anno.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **ARTICOLO 71 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. Il Consiglio Comunale potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal piano regolatore.

#### **ARTICOLO 72 - Registro delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere, ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285, il registro del le operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

#### **ARTICOLO 73 - Schedario dei defunti**

1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.

2. Lo schedario riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:

- 2.1. le generalità del defunto,
- 2.2. Il numero della sepoltura,
- 2.3. le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto.

#### **ARTICOLO 74 - Schedario delle concessioni**

1. E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE**

#### **ARTICOLO 75 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi e suoli cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi e aree cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 76 - Autorizzazioni e Cautele**

1. Il Codice Civile riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 - 75 - 76 - 77). Pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici competenti (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato 2).
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, il Comune resterà estraneo all'azione e che ne consegue.
3. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **ARTICOLO 77 - Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria**

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto all'e reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.
2. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. n°4.
3. In generale, il personale e i servizi del Cimitero dipendono amministrativamente:
  - 3.1. dall'Ufficio Tecnico, Settori LL.PP. e Urbanistica, per tutto quanto riguarda gli spazi, gli edifici, gli interventi manutentivi e la gestione della pianificazione,
  - 3.2. dall'Ufficio Anagrafe e Stato Civile per la tenuta dei registri,
  - 3.3. dal Comando Vigili per l'espletamento delle operazioni di polizia mortuaria.
4. Il servizio di custodia è sempre assicurato. E' concessa la possibilità di affidare a privati la custodia e la manutenzione delle aree mediante stipulazione di contratto d'appalto.

#### **ARTICOLO 78 - Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **ARTICOLO 79 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

#### **ARTICOLO 80 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.